

La ridefinizione dei confini dell'attività d'impresa online

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

Aspetti civilistici e fiscali del commercio elettronico

Scopri di più

Negli ultimi anni la **fiscalità internazionale** ha dovuto inseguire un'economia sempre più "smaterializzata", nella quale **le piattaforme digitali sono diventate il principale luogo di scambio di beni e servizi**.

In questo contesto, la **Direttiva (UE) n. 2021/514**, meglio conosciuta come **DAC7**, ha introdotto un nuovo meccanismo di **cooperazione amministrativa e di scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali europee**.

L'obiettivo è quello di **rendere visibile al Fisco ciò che prima era invisibile**, ossia le transazioni effettuate **attraverso marketplace** e piattaforme digitali.

La DAC7, recepita in Italia con il **D.Lgs. n. 32/2023**, obbliga i gestori di **piattaforme digitali a raccogliere e trasmettere alle Autorità fiscali** informazioni sui venditori che utilizzano i **loro servizi per effettuare transazioni economiche**.

Rientrano nell'obbligo non solo i marketplace di grandi dimensioni, ma anche piattaforme minori che consentono la **locazione di immobili**, la **prestazione di servizi personali**, la **vendita di beni** e il **noleggio di mezzi di trasporto**.

Le piattaforme devono, in particolare, **identificare i propri venditori**, verificare il loro *status* fiscale (residenza, codice fiscale o TIN) e comunicare, in formato elettronico, il numero di transazioni, **gli importi percepiti e i relativi conti di pagamento**.

L'ambito soggettivo della DAC7 coinvolge sia gli operatori UE (con sede o stabile organizzazione in uno Stato membro) sia quelli **non UE che offrono servizi a utenti europei**.

Tuttavia, sono state introdotte alcune **esenzioni**: ad esempio, non devono essere comunicati i dati dei venditori che effettuano meno di **30 transazioni l'anno** o che realizzano **compensi complessivi inferiori a 2.000 euro**.

Si evidenzia che l'attività può comunque essere qualificata come "imprenditoriale" anche al di sotto di tali valori, se ricorrono gli **indici di abitualità e sistematicità**.

Per l'Agenzia delle Entrate le informazioni trasmesse dalle piattaforme diventano un archivio strutturato e aggiornato di dati sulle attività online dei contribuenti; ciò consente un **controllo incrociato tra le movimentazioni dichiarate, i dati bancari e i flussi provenienti dai marketplace**, facilitando l'individuazione di soggetti che operano in modo continuativo senza partita IVA.

In questo contesto normativo, si inserisce la [**sent. n. 7552/2025**](#) della Corte di cassazione, destinata a diventare un punto di riferimento per la **qualificazione fiscale delle attività online**.

Il caso riguardava un contribuente che, senza partita IVA, aveva effettuato circa 1.600 vendite di scarpe tramite una **piattaforma digitale nell'arco di 2 anni** (1.211 nell'anno 2008 e 418 nell'anno 2009). L'Agenzia delle Entrate aveva riclassificato tali operazioni come **attività d'impresa**, contestando **l'omessa dichiarazione ai fini IRPEF e IVA**.

La Corte ha accolto la tesi dell'Amministrazione, affermando che **l'abitualità e la continuità delle vendite online sono elementi sufficienti a integrare l'esercizio d'impresa** ai sensi dell'[**art. 55, TUIR**](#), e dell'[**art. 4, D.P.R. n. 633/1972**](#), anche in assenza di una struttura organizzata.

Ne discende che non serve un negozio virtuale strutturato o un magazzino dedicato; basta, infatti, la **sistematicità delle operazioni** per configurare un'attività imprenditoriale.

In tale contesto, la DAC7 e la [**sent. n. 7552/2025**](#), sebbene nate in ambiti distinti, si integrano perfettamente: la Direttiva fornisce gli strumenti informativi e tecnologici per tracciare le operazioni digitali, mentre la Suprema Corte definisce **i criteri sostanziali** con cui quelle stesse operazioni possono essere considerate attività d'impresa.

Il risultato è un sistema in cui **l'occultamento digitale diventa sempre più difficile**:

- **le piattaforme segnalano i dati** (ruolo attivo di compliance);
- **l'Agenzia delle Entrate incrocia i dati**;
- **la giurisprudenza fornisce la base per riqualificare l'attività**.

Ne deriva che **il contribuente non deve solo dichiarare di "vendere da privato"** perché il numero di operazioni, la continuità nel tempo e la presenza di un margine economico stabile possono portare alla riqualificazione del **reddito ai fini IRPEF e all'assoggettamento a IVA**.